

Legge regionale 04 luglio 1989, n.42

**Modifica alla L.R. 58/88 recante norme per la raccolta coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo**

ARTICOLO UNICO

Il quarto comma dell'art. 9 della LR 3-8-1988, n. 58 e' cosi' modificato:

"La Commissione e' presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato ed e' composta da:

- un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;
- un esperto designato dall'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (ETSAF);
- tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della LR 4-8-1986, n. 35, se esistenti nella Provincia".